

Documento informativo su presupposti, procedure e canali di gestione delle segnalazioni dei whistleblowers¹

1 – Ambito di applicazione

In Italia è stato recentemente emanato il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937, in materia di protezione delle persone che segnalano la violazione di norme del diritto dell'Unione o di norme del diritto nazionale.

Il nuovo provvedimento italiano si aggiunge a quelli di numerosi altri Paesi dell'Unione europea che hanno già recepito, o sono in procinto di farlo, la Direttiva UE nel proprio ordinamento nazionale.

Le nuove norme hanno la finalità di introdurre meccanismi e misure omogenee di tutela a favore di chi, al fine di segnalare fatti o informazioni relative a possibili illeciti, può incorrere nel rischio di essere oggetto di atti di ritorsione che possono, direttamente o indirettamente, recare danno alla sua vita privata o professionale.

Questo documento contiene, in conformità a quanto espressamente richiesto dall'articolo 5 del D.Lgs. 24/2023, le indicazioni relative ai presupposti per la presentazione di una segnalazione, alle procedure previste per la gestione delle segnalazioni, ed ai canali aziendali e pubblici utilizzabili.

2 – Presupposti

Le misure di tutela previste dal D.Lgs. 24 si applicano quando, al momento della segnalazione, il segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni relative alle violazioni oggetto di segnalazione siano vere, ed esse siano state apprese nell'ambito del proprio contesto lavorativo².

Le violazioni oggetto di segnalazione devono rientrare nel seguente ambito oggettivo:

- illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penali – ivi compresi quelli rilevanti con riferimento al regime di responsabilità amministrativa / penale delle imprese – commessi in violazione delle normative vigenti nei Paesi in cui opera il Gruppo Enel, o comunque ad essi applicabili;
- violazioni dei modelli organizzativi di prevenzione dei rischi penali e anticorruzione delle Società del Gruppo Enel (es. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, "Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Antisoborno" etc.), laddove tali modelli di prevenzione siano previsti dalle normative nazionali ed applicabili alle Società del Gruppo Enel;
- violazioni dei compliance programs del Gruppo Enel, che includono il Codice Etico, la Policy sui diritti umani, il Piano Tolleranza Zero alla Corruzione, l'Enel Global Compliance Program e gli altri documenti equivalenti applicati nei diversi Paesi;
- violazioni della Work Harassment Policy, delle politiche e procedure in materia di conflitto di interessi, in materia di salute, sicurezza e ambiente e, in generale, qualsiasi altro comportamento, anche omissivo, o pratica che possa arrecare un danno economico o un ingiusto pregiudizio, anche solo in termini reputazionali, al Gruppo Enel, alle persone di Enel o a terzi.

Si ritiene utile precisare che, affinché il segnalante possa godere delle tutele previste dalla legge, dovranno essere seguite le procedure previste dal canale di segnalazione utilizzato. Inoltre, si ricorda che – come

¹ Documento redatto ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 24 del 2023

² Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla loro natura, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni, e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni

espressamente disposto dal D.Lgs. 24/2023 – le disposizioni previste in materia di whistleblowing non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale attinente esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerente ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

3 – Procedura per effettuare le segnalazioni

3.1 – Whistleblower (o segnalante)

Chiunque può effettuare una segnalazione relativa alle violazioni di cui al precedente paragrafo 2.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le persone delle Società del Gruppo, siano essi amministratori, dipendenti o collaboratori; gli ex dipendenti o le persone coinvolte in processi di recruiting; i lavoratori autonomi, liberi professionisti o consulenti titolari di un rapporto di collaborazione con le Società del Gruppo; i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società del Gruppo; i volontari, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività; gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto; i rappresentanti di comunità locali o altri stakeholder.

Le garanzie di tutela sono estese anche a:

- a) persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo di questi, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (c.d. “facilitatori”);
- b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- e) ogni altro soggetto che debba considerarsi titolare di analoghi diritti di protezione in funzione delle specifiche normative locali.

3.2 – Canali di segnalazione interna

Enel mette a disposizione dei segnalanti il Canale di segnalazione interna, gestito dalla funzione Audit, attraverso il quale è possibile effettuare le segnalazioni secondo le seguenti modalità:

- in forma scritta e cioè via web, tramite il sistema di segnalazione online disponibile al seguente link: [EthicsPoint](#);
- in forma orale, telefonicamente, contattando i numeri raggiungibili tramite la sopracitata pagina web;
- ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole attraverso i suddetti canali.

3.3 – Procedura per gestione delle segnalazioni interne

3.3.1 – Contenuto

Ai fini della gestione, è opportuno che i segnalanti forniscano ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati, quali:

- le generalità del segnalante, nel caso non preferisca mantenere l'anonimato;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e i motivi per cui ritiene illecita la condotta segnalata;

- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti, tra quelli indicati alle lettere da a) ad e) del paragrafo 3.1, ai quali estendere le tutele previste per il segnalante;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3.3.2 – Ricezione, analisi e verifica delle segnalazioni delle segnalazioni

La Funzione Audit riceve le segnalazioni, le analizza e ne assicura le relative attività di verifica garantendo omogeneità di trattamento a livello di Gruppo nel rispetto delle previsioni contenute negli Enel Compliance Programs e disposte dalle normative locali.

Nell'ambito delle proprie attività di verifica e indagine, la Funzione Audit mantiene interlocuzione con la persona segnalante e può richiedere, se necessario, ulteriori integrazioni alla segnalazione.

È cura della Funzione Audit dare avviso di ricevimento della segnalazione e riscontro al segnalante, rispettivamente entro sette e novanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Enel si impegna a gestire le segnalazioni nel rispetto dei criteri di massima riservatezza, in conformità con le normative in materia di protezione dei dati, e con modalità idonee a tutelare l'identità del segnalante e l'onorabilità dei soggetti segnalati

3.3 – Segnalazioni in malafede

Enel auspica che le proprie persone, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, e si riserva di valutare l'adozione di provvedimenti nel caso in cui una segnalazione si riveli infondata e prodotta in malafede al solo scopo di ledere ingiustamente la reputazione o l'onorabilità di una persona o di un soggetto giuridico.

4 – Canali di segnalazione esterna

4.1 – Modalità di accesso

Le legislazioni nazionali dei Paesi che hanno recepito nel proprio ordinamento la Direttiva UE 2019/1937 prevedono la possibilità, a determinate condizioni, che le segnalazioni di possibili violazioni possano essere presentate, oltre che attraverso i canali interni aziendali, attraverso un canale pubblico di segnalazione esterna, di norma affidato ad apposite autorità nazionali a ciò delegate dalla legge.

Per l'Italia, il D.Lgs. 24/2023 ha attribuito tale competenza all'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Il link per accedere al canale di segnalazione gestito dall'ANAC è il seguente:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

4.2 – Presupposti per la segnalazione esterna

Nel caso delle Società del Gruppo Enel – che dispongono di un canale attivo per la segnalazione interna delle violazioni – i presupposti per la presentazione di una segnalazione al canale pubblico derivano dal verificarsi di una delle seguenti possibili circostanze:

- a) la persona segnalante ha già fatto ricorso al canale interno aziendale, ma la segnalazione non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. A tal fine, si ricorda che il segnalante a diritto a ricevere una comunicazione di presa in carico della segnalazione entro sette giorni, ed una comunicazione di riscontro entro novanta giorni. Per “riscontro” si intende – come espressamente previsto dalla normativa italiana – la comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non verrebbe dato efficace seguito, o che dalla segnalazione possa determinarsi il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.3 – Segnalazione di atti di ritorsione

Le persone che ritengono di aver subito atti di ritorsione possono segnalare tali circostanze alle autorità nazionali competenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni.